ASSOCIAZIONE LAICALE
EUCARISTICA RIPARATRICE

STATUTO

Approvato il 18 Febbraio 2011

REGOLAMENTO

Approvato l'11 Settembre 2013

INTRODUZIONE

Con la stampa di questo modesto opuscolo si compie un lavoro durato alcuni anni in cui l'Associazione, elaborando un nuovo statuto e poi un regolamento di attuazione, ha inteso aggiornare non solo i strumenti normativi dalla vita associativa, ma dopo un'ampia discussione, aggiornare il suo modo di essere e operare per riproporre la sua spiritualità eucaristica nella Chiesa di oggi e rendere più efficace la sua azione nelle comunità in cui è presente.

Rimettere al centro della nostra vita di cristiani l'Eucaristia perché sia il faro che indica la direzione al nostro cammino quotidiano, al nostro stile di vita che si trasforma in testimonianza viva, che contagia e coinvolge. Per essere in definitiva persone che vivono la fede in modo coerente, che pregano, adorano e si impegnano per risarcire, gli oltraggi che vengono perpetrati verso il SS.mo Sacramento con scelte di vita costruttive, propositive ed educative.

Ecco allora che scorrere queste pagine non significa soltanto conoscere l'aspetto giuridico e organizzativo, ma prima di tutto la spiritualità Associativa e gli impegni concreti che si assumono con l'adesione.

Concludo con l'augurio che Benedetto XVI ha rivolto alla nostra Associazione, perché sia fatto proprio da ognuno: «…auguro che la loro vita sia permeata da costante tensione verso Dio e da incessante oblazione eucaristica».

Paolo Baiardelli
Presidente

PREMESSA

"L'Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice della Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini" sorse con il nome di "Associazione Universale della Riparazione Eucaristica" nel 1927 in Ascoli Piceno, presso il Santuario di San Serafino da Montegranaro, per opera del Cappuccino **fra' Agostino Cardinali** da Civitanova Marche.
Il 22 settembre 1933 ottenne dal **Mons. Ludovico Cattaneo**, vescovo di Ascoli Piceno, l'erezione canonica.
Nel 1935 il centro della direzione e della diffusione fu trasferito con fra' Agostino a Loreto (AN), mentre il centro di erezione rimase presso il Santuario di San Serafino.
Col passare degli anni, si sentì la necessità di una scelta chiarificatrice tra Ascoli Piceno e Loreto, tra il Vescovo di Ascoli Piceno e il Padre Provinciale dei Cappuccini.
Costatando che il Vescovo di Ascoli Piceno non interferì mai nella vita dell'Associazione, mentre sia il fondatore che i suoi successori erano sempre stati sotto la giurisdizione del Padre Provinciale dei Cappuccini delle Marche, si prese la decisione di porre anche l'Associazione alle dipendenze della Provincia Picena dei Padri Cappuccini e di ottenere un riconoscimento civile, tanto più che durante l'attesa del nuovo Codice di Diritto Canonico non era stata ottenuta alcuna approvazione pontificia dalla Santa Sede.
Il 22 febbraio 1971 presso il notaio **Fulvio Bizzarri** di Recanati, fu stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione, che assumeva la denominazione: "Associazione Eucaristica Riparatrice del Terz'Ordine Francescano della Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini".
Con questo nome ebbe l'erezione canonica, il 24 maggio 1971, da **fra' Crescentino Marinozzi**, Ministro Provinciale dei Padri Cappuccini delle Marche.
Il 14 febbraio 1974 con decreto del **Presidente della Repubblica** veniva approvato lo statuto e riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione.

Nei giorni 16/18 aprile 1986, in occasione del Capitolo Provinciale Straordinario dei Padri Cappuccini delle Marche, i Padri Capitolari approvarono la delibera con la quale l'Associazione veniva ad essere alle dipendenze della Provincia Religiosa dei Padri Cappuccini delle Marche.

Il 23 agosto 1988, alla presenza del notaio **Antonino Grassi** di Osimo, l'Assemblea Generale Ordinaria degli associati approvava lo statuto, inviato poi al Ministero dell'Interno per ottenere l'approvazione delle modifiche apportate.

Il 23 gennaio 1991 si riceveva l'approvazione dello statuto e il riconoscimento civile della nuova denominazione **"Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice della Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini"**.

L'11 marzo 2000, il Consiglio Direttivo, alla presenza del notaio **Andrea Scoccianti** di Osimo, e con il benestare del Ministro Provinciale dei Cappuccini **fra' Marzio Calletti**, approvava un nuovo testo per adeguarlo alle nuove leggi dello Stato Italiano.

Il 18 febbraio 2011, si compiva un nuovo meditato approfondito lavoro di revisione dello statuto. L'impegno profuso da tutta l'Associazione nel cammino di rinnovamento ha prodotto un documento che disciplina la vita dell'Associazione fedele ai principi e valori costitutivi aggiornati all'esigenza del nostro tempo. Altra dinamica del nuovo statuto è la concezione di un'associazione al servizio della Chiesa con una più incisiva presenza della stessa nella pastorale locale, come strumento di formazione, preghiera e servizio. Questo statuto sostenuto dalla nostra preghiera ci proietta verso il centenario della fondazione.

Alla presenza del notaio **Roberto Morbidelli** di Recanati e del Ministro Provinciale dei Padri Cappuccini **fra' Giulio Criminesi**, il Consiglio Direttivo ha adottato l'attuale testo riportato in questo opuscolo.

Alla Vergine di Loreto, nostra protettrice e a San Serafino da Montegranaro nostro patrono affidiamo l'Associazione e questo Statuto perché sia ispirazione per molte anime generose che accolgano e vivano questa nostra spiritualità.

STATUTO

Art. 1 Istituzione
E' istituita un'Associazione laicale denominata "ASSOCIAZIONE LAICALE EUCARISTICA RIPARATRICE DELLA PROVINCIA PICENA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI" in Loreto, con sede presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini, situato nello stesso Comune, Piazzale Lotto n.2, avente scopo di religione. L'Associazione intende far conoscere e vivere il Mistero eucaristico, ridestare la fede, la riconoscenza e l'amore a Gesù Eucaristia, riparare gli oltraggi arrecati a Gesù e alla Chiesa, suo Corpo Mistico. Essa consegue le stesse finalità anche fuori del territorio della Provincia religiosa con il consenso del Vescovo del luogo.

Art. 2 Articolazione
L'Associazione ha carattere internazionale e si articola territorialmente in Gruppi Eucaristici. Questi sono costituiti presso una Chiesa o Oratorio dove si riuniscono periodicamente per una preghiera comunitaria e per promuovere e realizzare momenti formativi sotto la guida di un responsabile e con l'assistenza del Parroco o del Rettore della Chiesa.

Art. 3 Finalità
L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità al magistero della chiesa e allo spirito francescano, si propone di:
a) promuovere la spirituale educazione eucaristica dei propri membri;
b) essere un valido strumento a servizio della Chiesa per l'approfondimento, la cura e la diffusione della spiritualità eucaristica;

c) proporre momenti di formazione umana e cristiana in senso eucaristico;
d) ridestare e ravvivare nella comunità dei credenti e nella società la fede e la riconoscenza verso Gesù presente sotto i segni del pane e del vino nelle nostre Chiese;
e) risarcire, gli oltraggi che vengono perpetrati verso il SS.mo Sacramento (sacrilegi, profanazioni, irriverenze e trascuranze), con scelte di vita costruttive, propositive ed educative.

Art. 4 Formazione

L'Associazione si propone di formare credenti a una spiccata sensibilità eucaristica e riparatrice promuovendo una vita associativa caratterizzata da momenti di formazione, di riflessione, di spiritualità, di preghiera, di adorazione e di discernimento.
Gli incontri saranno a carattere locale, zonale e nazionale.

Art. 5 Iscrizione

All'Associazione possono iscriversi persone maggiorenni, di ambo i sessi, di religione cattolica, che vivono in comunione con la Chiesa e con il Papa e si impegnano ad osservare le finalità di cui sopra.
Le domande dei nuovi Associati vengono accolte dalla Presidenza, la quale si avvale anche dei responsabili periferici.
Eventuali espulsioni per indegnità saranno decise dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza.
Gli Associati si dividono in:

- Associati "semplici", quando, nell'ambito della propria vita cristiana, impossibilitati a partecipare alla vita del gruppo, adempiono la pratica riparatrice individualmente, in libertà di orari e di programmi.
- Associati "organizzati" in "Gruppi Eucaristici", forma ideale

alla quale ogni Associato deve tendere. Essi sotto la guida di un responsabile, si riuniscono periodicamente per la formazione eucaristica, la preghiera comunitaria davanti all'Eucaristia e per realizzare gli scopi descritti nell'Art. 3 del presente Statuto.

Art. 6 Contributi associativi

Per il raggiungimento dei fini associativi, gli Associati sono tenuti al versamento di una quota annua stabilita dal Consiglio Nazionale.
Il pagamento della quota dà diritto a ricevere il bollettino mensile di informazione e formazione "Riparazione Eucaristica".
La quota mediante la quale gli Associati concorrono al finanziamento delle attività associative non è in alcun modo rivalutabile, restituibile ne è trasmissibile.

Art. 7 Responsabilità

Ciascun Associato con l'adesione assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire con la formazione, la preghiera, il sacrificio e l'azione alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
L'adesione dà diritto all'Associato di partecipare direttamente alla elezione degli organi dell'Associazione, come previsto dal presente Statuto, e alla determinazione delle scelte fondamentali.
Le condizioni, le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti statutariamente all'Associato sono definiti con specifica normativa regolamentare.
La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Art. 8 Organi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Nazionale, il Presidente e la Presidenza.

Art. 9 L'Assemblea Nazionale
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione una volta l'anno, entro il mese di settembre, con il compito di pronunciarsi sull'attività svolta dall'Associazione, di stabilire l'indirizzo generale dell'azione da svolgere in funzione del perseguimento di fini statutari e, qualora occorra, per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 10 Composizione
L'Assemblea è composta da tutti gli Associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione; rappresenta l'universalità degli Associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti. Non è ammessa la partecipazione all'Assemblea per delega. Nell'Assemblea ogni Associato ha diritto ad un voto.

Art. 11 Convocazione e svolgimento
L'Assemblea è convocata con avviso contenuto nel numero della Rivista "Riparazione Eucaristica" almeno del mese precedente a quello in cui essa avrà luogo; tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; essa elegge il Consiglio Nazionale, che dura in carica quattro anni. In prima convocazione è validamente costituita quando è presente il 51% degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; in entrambi i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12 Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale, eletto dall'Assemblea è composto da uno a tre rappresentanti per regione secondo il criterio di almeno un rappresentante ogni 500 associati della singola regione o dei paesi esteri nei quali esiste l'Associazione.
Dopo la sua elezione, il Consiglio Nazionale, per l'elezione del Presidente e della Presidenza si riunisce entro 3 giorni dalla sua elezione. Spetta al Presidente uscente convocare tutti gli eletti alla riunione del nuovo Consiglio Nazionale stabilendo giorno, ora e luogo della riunione che verrà resa nota attraverso ogni strumento di diffusione associativo in uso durante l'assemblea.
Il Consiglio Nazionale sottopone al Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena, per l'approvazione, la proposta di nomina del Presidente, elegge nel proprio seno il Vice-Presidente, la Presidenza e, su proposta del Presidente, il segretario e l'amministratore che durano in carica quattro anni.

Art. 13 Convocazione e compiti
Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente due volte l'anno con il compito di precisare, sulla base degli indirizzi generali formulati dall'Assemblea, le linee programmatiche dell'attività da svolgere; esso approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dalla Presidenza entro aprile.

Art. 14 La Presidenza
La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale. Ne fanno parte anche il segretario e l'amministratore nominati dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 15 Convocazione e compiti
La Presidenza, di norma si riunisce a Loreto (Ancona), rende operative le deliberazioni del Consiglio Nazionale, aggiorna il registro degli Associati, mantiene relazioni con gli Associati e, mediante i coordinatori, promuove ed organizza l'Associazione nei Centri Diocesani e nei vari Gruppi Eucaristici sparsi in Italia e all'estero. Pubblica la rivista "Riparazione Eucaristica" quale organo ufficiale dell'Associazione e compie quanto necessario per la formazione degli Associati e la diffusione dell'Associazione sia in Italia che all'estero. Promuove dentro e fuori dell'Associazione momenti di riflessione, di approfondimento e di studio sulla spiritualità eucaristica.

Art. 16 Il Presidente
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale e la Presidenza. Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli sottopone al Consiglio Nazionale la nomina di un segretario e di un amministratore di sua fiducia.
In sua assenza o per grave impedimento, la rappresentanza passa al Vice Presidente.

Art. 17 Collegamento regionale
In ciascuna Regione è costituito un coordinamento retto dal Delegato Regionale che riveste anche il ruolo di Consigliere Nazionale di quella regione.
Nel caso la regione sia rappresentata da più consiglieri la nomina a DELEGATO è affidata ad uno di essi dal Consiglio Nazionale.
Il coordinamento ha le seguenti funzioni:

a) favorire il collegamento fra i coordinatori delle Diocesi della regione;
b) curare l'attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello regionale;
c) promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e nazionale;
d) curare i rapporti tra l'Associazione e le rappresentanze della Chiesa a livello regionale.

Art. 18 Collegamento diocesano

In ciascuna Diocesi è costituito un coordinamento retto da una persona designata dai responsabili dei gruppi presenti nella Diocesi.
Il coordinamento ha le seguenti funzioni:
a) favorire il collegamento fra i responsabili dei gruppi della Diocesi;
b) curare l'attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello diocesano;
c) promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e regionale;
d) curare i rapporti tra l'Associazione e il Vescovo e tutti gli organismi della Chiesa locale.

Art. 19 I gruppi

Più Associati possono costituire un gruppo eucaristico, così come previsto dall'art. 2.
Il gruppo nomina al proprio interno un responsabile che ne coordinerà la vita, organizzando i momenti di preghiera e formazione, intrattenendo rapporti con i Presbiteri del luogo e con il coordinamento diocesano.
Curerà l'adesione e trasmetterà al Centro Nazionale gli elenchi

degli Associati e le relative quote. Favorirà la partecipazione di singoli componenti o dell'intero gruppo ai momenti formativi che l'Associazione propone.

Art. 20 Amministrazione ordinaria
L'Amministrazione ordinaria dei beni dell'Associazione è affidata al Presidente, coadiuvato dall'amministratore al quale possono essere assegnate deleghe specifiche.

Art. 21 Resoconto
Il Presidente e la Presidenza devono rendere conto, annualmente, dell'amministrazione dell'Associazione al Consiglio Nazionale, al quale dovranno altresì essere sottoposti per l'approvazione, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio preventivo e il conto consuntivo deliberati dalla Presidenza.

Art. 22 Esercizio sociale
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 Elezioni
Tutti i responsabili associativi, a qualsiasi livello, vengono eletti con la maggioranza semplice degli intervenuti, durano in carica quattro anni e possono essere eletti solo per due mandati consecutivi nello stesso incarico.

Art. 24 Validità sedute
Le riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei propri membri, e in seconda convocazione,

qualunque sia il numero dei presenti, essi deliberano a maggioranza semplice.

Art. 25 Divieti
E' escluso qualsiasi rapporto lavorativo dipendente dell'Associato nei confronti dell'Associazione. Tutte le prestazioni dei membri dell'Associazione sono gratuite, ad eccezione delle prestazioni professionali autorizzate dalla Presidenza dell'Associazione e degli eventuali rimborsi spese.
L'Associazione potrà servirsi di persone idonee, siano esse associate che non associate, regolarmente retribuite, per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 26 L'Assistente Nazionale
Dell'Associazione fa parte un sacerdote che assume la qualifica di Assistente Nazionale, nominato dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena. L'Assistente Nazionale - per lo specifico servizio a cui è chiamato - partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione, pur non avendo diritto di voto. Compito specifico dell'Assistente è quello di contribuire ad alimentare la vita spirituale e la formazione degli Associati, e di curare i rapporti con i sacerdoti impegnati nell'Associazione e con i Vescovi.

Art. 27 Gli Assistenti
Ogni livello associativo sarà seguito da un sacerdote, avente la qualifica di Assistente ecclesiastico, che a livello diocesano sarà nominato dal Vescovo, e a livello di Gruppo Eucaristico sarà un sacerdote designato dalla Parrocchia o dalla Chiesa dove il gruppo è costituito.

Tutti gli assistenti costituiscono il collegio degli Assistenti dell'Associazione e sono coordinati dall'Assistente Nazionale.

Art. 28 Divieto redistribuzione utili
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 29 Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento, per qualunque causa, soppressione o cessazione dell'Associazione, i beni saranno devoluti, per deliberazione del Consiglio Nazionale, previa approvazione del Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena, ad altre opere similari. La deliberazione di cui sopra sarà adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale.

Art. 30 Modifiche statutarie
Le eventuali modifiche del presente Statuto saranno deliberate dal Consiglio Nazionale con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con l'approvazione del Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena.
Le modifiche saranno sottoposte a ratifica dell'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Art. 31 Norma di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

REGOLAMENTO

Art. 1 Richiesta di adesione

La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice e di partecipare alla vita dell'Associazione attraverso il gruppo o le altre forme previste dallo Statuto e attraverso queste, alla vita dell'Associazione nazionale.

La richiesta di adesione è presentata da chi intende partecipare alla vita associativa condividendone la spiritualità e i percorsi formativi. Essa viene accolta e promossa in modo da sostenere la progressiva formazione e consapevolezza della vita cristiana.

La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice, del suo ordinamento associativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e responsabile.

L'adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, attraverso essa, alla vita della comunità e della società civile.

Art. 2 Accoglimento della richiesta di adesione

La richiesta di adesione è esaminata e accolta dalla Presidenza dell'Associazione.

Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente, acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti Statutariamente per i soci.

L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in

anno, da parte del socio, con il versamento della quota stabilita dal Consiglio Nazionale dell'Associazione.

Art. 3 Forme dell'adesione ed elenchi dei soci

L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate anche attraverso l'invio di un apposito attestato (tessera) di iscrizione.

L'accoglimento della richiesta di adesione da diritto al socio a ricevere la stampa associativa. Su richiesta dello stesso, e con delibera della Presidenza, il socio può essere dispensato dal ricevere la stampa associativa. La Presidenza stabilirà forme alternative di contatto con questi soci.

La Presidenza definisce e regola il Sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli Elenchi dei soci.

Art. 4 Ritiro ed esclusione dall'Associazione

Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice, ne dà comunicazione alla direzione nazionale e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data della presa d'atto da parte della Presidenza. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.

I responsabili periferici quando vengano a conoscenza di condizioni che pregiudichino l'appartenenza di un socio all'Associazione, in base a quanto stabilito dalla statuto, devono comunicarlo alla Presidenza che provvederà ad assumere i relativi provvedimenti. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

Art. 5 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.

La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.

La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

Art. 6 Partecipazione democratica

Gli organi dell'Associazione Nazionale, in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo e della programmazione, prevedono forme di partecipazione che coinvolgono efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

La Presidenza nazionale, promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che spetta alle Assemblee nei rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Art. 7 Regole generali per l'esercizio del diritto di voto

Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.

Il voto si esprime a scrutino palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene a scrutino segreto.
Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 18 anno di età.

Art. 8 Elettorato passivo
Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice, hanno compiuto il 18 anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.
I responsabili ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato l'ottantesimo anno di età.

Art. 9 Incarichi direttivi
Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Delegato Regionale, Segretario, Amministratore, Responsabile Diocesano.
Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato quadriennale. Se, nel corso del quadriennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del quadriennio in corso.

Art. 10 Conferimento degli incarichi
Si provvede al conferimento degli incarichi Direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive com-

petenze, dalla Presidenza nazionale dell'Associazione, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal diritto Civile e Canonico.
La nomina dei Responsabili dei gruppi e dei direttivi e l'elezione dei Consiglieri nazionali che compongono il Consiglio Nazionale, devono rispettare le seguenti procedure:
- L'elezione del Responsabile del gruppo e del direttivo è effettuata dall'assemblea degli iscritti al gruppo stesso, controfirmata dall'assistente del gruppo e notificata alla Presidenza Nazionale con l'invio del relativo verbale.
- La nomina del Responsabile diocesano è effettuata in apposita riunione tra i responsabili dei gruppi esistenti nella diocesi, controfirmata dall'Assistente diocesano e notificata alla Presidenza Nazionale con l'invio del relativo verbale.
- L'elezione dei Consiglieri Nazionali avviene nell'Assemblea dell'Associazione appositamente convocata, come previsto dallo statuto. Le proposte di candidatura avvengono tramite sondaggio proposto nella rivista, e la lista delle candidature e il numero di rappresentanti per singola regione, vengono proposte dal Consiglio Nazionale all'Assemblea che comunque è sovrana.
- L'incarico di Delegato Regionale è conferito ad un Consigliere Nazionale per ogni singola regione dal Consiglio Nazionale stesso.
- Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale nella prima seduta dopo l'Assemblea elettiva.
- La Presidenza è nominata dal Consiglio Nazionale nella prima seduta dopo l'Assemblea elettiva.
- Il Segretario e l'Amministratore sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente in occasione della nomina della Presidenza.

Art. 11 Cessazione dell'incarico direttivo

Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.

Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

La decadenza, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dal Regolamento e dallo Statuto.

L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo - nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo stesso, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

In caso di dimissioni o decadenza dell'incarico da parte di un consigliere, l'organo stesso provvede, con maggioranza assoluta, alla sostituzione a mezzo cooptazione di un nuovo membro, che dovrà essere ratificato nella prima assemblea utile convocata.

Art. 12 L'Assistente e i Sacerdoti collaboratori

L'Assistente Spirituale nazionale, gli Assistenti Spirituali diocesani e dei Gruppi, che collaborano collegialmente secondo quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente.

Gli Assistenti, ad ogni livello, salvo diversa disposizione

dell'Autorità ecclesiastica competente, sono nominati per un quadriennio e possono essere rinnovati per i successivi quadrienni.
Gli Assistenti e i Sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato - partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi celebrativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenza – senza diritto di voto) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

Art. 13 Gruppi Eucaristici
In base all'art. 4 dello statuto i Gruppi Eucaristici sono la forma ideale di aggregazione degli Associati. I Gruppi possono essere costituiti in oratori o Parrocchie. Gli stessi regolano la propria vita secondo le direttive impartite dall'Associazione Nazionale.
Il gruppo si riunisce in Assemblea almeno una volta l'anno per delineare il programma da svolgere. Ogni 4 anni l'assemblea diventa elettiva per il rinnovo dei responsabili.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal responsabile, sentito l'Assistente, entro il mese di settembre dell'anno corrente, a mezzo lettera semplice. E' valida, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti e le sue decisioni impegnano tutti i componenti del gruppo.
E' convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento

nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza quadriennale. L'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio nazionale, per gravi motivi che coinvolgono l'Associazione.
Il direttivo del gruppo è formato da:
- Responsabile;
- Vice responsabile;
- Segretario;
- Cassiere.

I primi due sono obbligatori, mentre gli altri due facoltativi. Il direttivo rimane in carica per quattro anni i suoi componenti possono essere riconfermati per un ulteriore mandato. Tutti gli organismi sono rinnovati in occasione dell'Assemblea Elettiva Nazionale qualsiasi sia la loro data di elezione.
Ne fa parte integrante l'Assistente, pur non avendo diritto di voto.
E' demandato al responsabile del gruppo il rapporto con la direzione nazionale, quella diocesana e regionale. Una volta l'anno trasmette alla direzione una relazione sull'attività svolta e su quella programmata.

Art. 14 L'organizzazione Diocesana
In conformità all'art. 18 dello statuto in ciascuna Diocesi è costituito un coordinamento diocesano.
Il coordinamento è composto dai responsabili dei gruppi presenti nella diocesi. Gli stessi provvedono ad eleggere tra loro un coordinatore comunicandolo alla direzione nazionale.
Alle riunioni prende parte, senza diritto di voto, anche l'Assistente diocesano nominato dall'ordinario del luogo.

Art. 15 L'organizzazione Regionale

In conformità all'art. 17 dello statuto in ciascuna regione è costituita una Delegazione regionale presieduta dal Delegato.
Il coordinamento regionale è costituito dal Delegato e dai rappresentanti delle Diocesi.
La funzione di Delegato è affidata ad uno degli eletti della regione nel Consiglio Nazionale, alla prima riunione successiva all'Assemblea Nazionale elettiva.

Art. 16 L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea nazionale è convocata ordinariamente ogni anno per deliberare gli obbiettivi e le linee programmatiche dell'Associazione e ogni quadriennio per eleggere il Consiglio Nazionale. Possono partecipare tutti gli associati che alla data di svolgimento sono in regola con la quota di adesione.
E' convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obbiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza quadriennale.
L'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Nazionale, con una maggioranza di 4/5 dei componenti il Consiglio.
Ai fini della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Nazionale con propria deliberazione:
- dispone le attività preparatorie, in particolare con la partecipazione dei gruppi e il contributo dei Collegamenti Regionali e con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea sia agli adempimenti elettorali per il rinnovo quadriennale del Consiglio Nazionale;

- fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori;
- determina le modalità per l'insediamento e per la conduzione dei lavori;
- determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione delle proposte, la discussione, l'approvazione dei documenti.

Art. 17 Elezione del Consiglio nazionale

L'Assemblea Nazionale e convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio Nazionale. Le modalità sono quelle sancite dall'art. 12 dello Statuto.

Le elezioni si svolgono su una lista di nomi, composta sempre il base all'art. 12 dello statuto, da uno a tre rappresentanti per Regione, segnalati da un referendum proposto attraverso la rivista associativa "Riparazione Eucaristica" e deliberata dal Consiglio Nazionale.

Il voto avviene con votazione segreta, fermo restando che nell'eventualità i candidati siano pari al numero delle persone da eleggere, su proposta del Presidente, approvata dall'Assemblea, si può procedere per votazione ad alzata di mano. Nelle votazioni sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità dei voti è eletto il più anziano in età.

Un socio alle votazioni può esprimere una sola preferenza.

Non può essere candidato a Consigliere nazionale, per un terzo mandato, chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per due mandati consecutivi.

Art. 18 Elezione del Presidente
Il Consiglio nazionale, convocato subito dopo l'Assemblea dal Presidente uscente o dal consigliere più anziano per età, elegge in ossequio all'art 12 dello statuto il Presidente nazionale e sottopone la sua ratifica al Ministro Provinciale dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena (Marche) dalla quale dipende l'Associazione. In caso di diniego il Consiglio procede a nuova nomina nella prima riunione utile. Nel periodo di vacanza assume la presidenza il Vice-Presidente per l'ordinaria amministrazione. Ogni atto straordinario non è consentito. Nel caso di più candidature l'elezione deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 19 Elezione dei componenti della Presidenza
Il Consiglio nazionale, convocato subito dopo l'Assemblea dal Presidente uscente o dal consigliere più anziano per età, elegge in ossequio all'art. 12 dello statuto, nell'ambito dei suoi componenti, il Vice-Presidente e i tre rappresentanti previsti dall'Art. 14 dello statuto. Su proposta del Presidente nomina il Segretario e l'Amministratore, nella prima seduta utile dopo la ratifica da parte del Ministro Provinciale.

Art. 20 Convocazione e compiti degli organi
1. Il Consiglio Nazionale, convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce normalmente due volte l'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza, preventivamente comunicato agli interessati.
Il Consiglio si riunisce per determinare le linee programmatiche dell'attività da svolgere e per approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dalla Presidenza entro aprile.

La Presidenza è convocata e presieduta dal Presidente, si riunisce normalmente quattro volte l'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente, preventivamente comunicato agli interessati.
La Presidenza si riunisce per rendere operative le deliberazioni del Consiglio nazionale, aggiorna il registro degli associati, mantiene le relazioni con gli associati e, mediante i coordinatori, promuove ed organizza l'associazione nei centri Diocesani e nei vari gruppi eucaristici. Pubblica la rivista "Riparazione Eucaristica" quale organo ufficiale dell'Associazione e compie quanto necessario per la formazione degli associati e la diffusione dell'Associazione sia in Italia che all'estero. Promuove dentro e fuori dell'Associazione momenti di riflessione, di approfondimento e di studio sulla spiritualità eucaristica. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Il Presidente, in conformità all'art. 16, 20 e 21 dello statuto, presiede tutti gli organi Associativi e li rappresenta legalmente.
Il Vice-Presidente, in conformità all'art. 16 dello statuto, interviene in caso di grave impedimento del Presidente e su autorizzazione dello stesso ne assume tutte le funzioni.
Il Segretario, svolge le funzione delegategli dal Presidente e in particolare: aggiorna gli elenchi associativi, mantiene la corrispondenza con gli associati, protocolla la posta, dirige la direzione.
L'Amministratore, svolge le funzioni delegategli dal Presidente in particolare: cura la registrazione delle entrate e delle uscite, provvede all'esecuzione dei lavori deliberati dalla Presidenza, predispone, in collaborazione con gli organi deputati, il bilancio annuale Patrimoniale e Consuntivo nonché pre-

ventivo dell'Associazione da presentare alla Presidenza, ha cura del patrimonio Associativo.
L'Assistente nazionale provvede alla cura spirituale e formativa dell'Associazione.
La Presidenza regolamenta e riconosce il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti il Consiglio nazionale e la Presidenza per la partecipazione alle riunioni degli organi associativi, regolarmente convocati, per espletare le funzioni ad essi demandate dallo Statuto.

Art. 21 Risorse e patrimonio

L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
- dalle quote associative dei soci;
- dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni alla stessa, a collaboratori e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.
I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il

Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 22 Contributi associativi ordinari

I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'Associazione laicale Eucaristica Riparatrice con riferimento all'Associazione nazionale.

Il Consiglio nazionale annualmente fissa la misura del contributo associativo per il funzionamento e per l'attività dell'Associazione nazionale;

La misura dei contributi va determinata – di norma in connessione con la approvazione del bilancio preventivo – con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.

I soci sono tenuti a versare i contributi associativi, di norma all'inizio dell'anno associativo che tradizionalmente parte dal mese di settembre.

Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema di raccolta dei contributi associativi.

Art. 23 Contributi per particolari finalità

Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio nazionale può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

Art. 24 Attività amministrativa

Il Consiglio nazionale approva:

a) Il regolamento di contabilità che contiene:

- l'ordinamento contabile;
- i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi.

b) Il regolamento per il funzionamento del Comitato per gli affari Economici.

Art. 25 Comitato per gli Affari Economici

Al fine di promuovere la migliore conformità dell'attività amministrativa, in particolare in ordine alla gestione delle risorse economiche, ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza, l'Associazione si avvale di un Comitato per gli Affari Economici, con funzioni consultive.

Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'amministratore, che lo presiede, e da due persone scelte tra i soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente.

Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario. Il verbale della riunione è trasmesso dall'Amministratore alla Presidenza nella prima riunione utile successiva alla data dell'adunanza del Comitato.

Art. 26 Funzioni del Comitato per gli Affari Economici
Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
- elaborazione del regolamento di contabilità;
- impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
- formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati, in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
- questioni economiche e amministrative ed esso sottoposte dall'Amministratore;
- elaborazione dei regolamenti per la gestione delle attività commerciali e produttive marginali dell'Associazione.

Art. 27 Approvazione delle attività marginali
Il Consiglio nazionale, su proposta della Presidenza, per il raggiungimento dei fini statutari e il finanziamento delle attività associative può avviare attività marginali di supporto.
Dette attività saranno regolate da appositi regolamenti e dovranno essere condotte in conformità alle leggi Statali che le regolano sia per gli aspetti legali che amministrativi.

Art. 28 Attività marginali istituite
E' istituita presso locali ben definiti della sede, al piano terra, una attività commerciale di servizio agli associati, alla comunità e per la diffusione della buona stampa che opera nei settori:

a. vendita di libri di cultura e fede cattolica;
b. arredi sacri;
c. vestiario liturgico e per presbiteri;
d. oggettistica religiosa;
e. materiale necessario per le liturgie cattoliche.

E' istituita presso locali ben definiti della sede, al primo e secondo piano, una casa per ferie a servizio degli associati, per l'ospitalità a basso costo di associati che si trovino a passare per Loreto. L'opera è stata denominata "Casa di accoglienza San Serafino da Montegranaro".

Art. 29 Norme transitorie

L'applicazione del presente Regolamento di Attuazione decorre dall'anno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio nazionale e dall'Assemblea dei soci, nonché dalla ratifica del Provinciale dell'Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena.

I regolamenti previsti nel presente Regolamento di Attuazione dovranno essere approvati entro due anni dal Consiglio nazionale e dall'Assemblea dei soci, nonché ratificati dal Provinciale dell'Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena.

Art. 30 Modifiche

Le modifiche al presente Regolamento di Attuazione dello Statuto potranno essere apportate con l'approvazione del Consiglio Nazionale in seduta ordinaria, su proposta della Presidenza, e successiva approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, nonché ratifica del Provinciale dell'Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena.

INDICE

Introduzione .....pag. 2

Premessa .....pag. 3

Statuto

L'Associazione

Art. 1 Istituzione .....pag. 5
Art. 2 Articolazione .....pag. 5

Scopi

Art. 3 Finalità.....pag. 5
Art. 4 Formazione.....pag. 6

Adesione

Art. 5 Iscrizione .....pag. 6
Art. 6 Contributi associativi .....pag. 7
Art. 7 Responsabilità .....pag. 7

Organizzazione

Art. 8 Organi.....pag. 7
Art. 9 L'Assemblea Nazionale.....pag. 8
Art. 10 Composizione.....pag. 8

Art. 11 Convocazione e svolgimento .....pag. 8
Art. 12 Il Consiglio Nazionale .....pag. 9
Art. 13 Convocazione e compiti.....pag. 9
Art. 14 La Presidenza .....pag. 9
Art. 15 Convocazione e compiti.....pag. 10
Art. 16 Il Presidente.....pag. 10

Articolazioni

Art. 17 Collegamento Regionale .....pag. 10
Art. 18 Collegamento Diocesano .....pag. 11
Art. 19 I Gruppi .....pag. 11

Amministrazione

Art. 20 Amministrazione Ordinaria.....pag. 12
Art. 21 Resoconto.....pag. 12
Art. 22 Esercizio Sociale .....pag. 12

Partecipazione democratica

Art. 23 Elezioni.....pag. 12
Art. 24 Validità sedute .....pag. 12
Art. 25 Divieti.....pag. 13

Direzione Spirituale

Art. 26 L'Assistente Nazionale.....pag. 13
Art. 27 Gli Assistenti .....pag. 13

Norme Finali

Art. 28 Divieto redistribuzione utili .....pag. 14
Art. 29 Scioglimento dell'Associazione .....pag. 14
Art. 30 Modifiche statutarie .....pag. 14
Art. 31 Norma di Rinvio.....pag. 14

Regolamento Associativo

Adesione

Art. 1 Richiesta di adesione.....pag. 15
Art. 2 Accoglimento della richiesta di adesione.....pag. 15
Art. 3 Forme dell'adesione ed elenchi soci .....pag. 16
Art. 4 Ritiro ed esclusione dall'Associazione .....pag. 16

Partecipazione

Art. 5 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio .....pag. 17
Art. 6 Partecipazione democratica.....pag. 17
Art. 7 Regole per l'esercizio del diritto di voto .....pag. 17
Art. 8 Elettorato passivo .....pag. 18
Art. 9 Incarichi direttivi.....pag. 18
Art. 10 Conferimento degli incarichi .....pag. 18
Art. 11 Cessazione dell'incarico direttivo .....pag. 20
Art. 12 L'Assistente e i sacerdoti collaboratori .....pag. 20

Ordinamenti

Art. 13 Gruppi Eucaristici .....pag. 21
Art. 14 L'organizzazione Diocesana.....pag. 22
Art. 15 L'organizzazione Regionale .....pag. 23
Art. 16 L'Assistente Nazionale.....pag. 23
Art. 17 Elezione del Consiglio Nazionale .....pag. 24
Art. 18 Elezione del Presidente .....pag. 25
Art. 19 Elezione dei componenti della Presidenza..pag. 25
Art. 20 Convocazione e compiti degli organi .....pag. 25

Patrimonio

Art. 21 Risorse e patrimonio .....pag. 27
Art. 22 Contributi associativi ordinari.....pag. 28
Art. 23 Contributi per particolari finalità .....pag. 29
Art. 24 Attività amministrativa .....pag. 29
Art. 25 Comitato per gli Affari Economici .....pag. 29
Art. 26 Funzioni del comitato per gli A.E. .....pag. 30
Art. 27 Approvazione delle attività marginali .....pag. 30
Art. 28 Attività marginali istituite .....pag. 31

Disposizioni Finali

Art. 29 Norme transitorie .....pag. 31
Art. 30 Modifiche .....pag. 31

ASSOCIAZIONE LAICALE EUCARISTICA RIPARATRICE

Via Asdrubali 100 - 60025 Loreto (AN)
Tel. 071 977148 - Fax 071 7504014
Internet: www.associazioneeucaristicariparatrice.it - E-mail: info@aler.com